REGOLAMENTO (CEE) N. 1390/78 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2835/77 della Commissione relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1259/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978 (3), attribuisce un aiuto alla produzione di frumento duro in talune regioni francesi e italiane per le quali la Commissione non aveva avanzato alcuna proposta ciò che obbliga a modificare alcune modalità di concessione di questo aiuto stabilite con regolamento (CEE) n. 2835/77 della Commissione, del 19 dicembre 1977, relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro (4), in particolare per quanto riguarda talune date limite nonché la dichiarazione delle superfici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 2835/77 è modificato come segue:

All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Per la campagna 1978/79, la domanda di cui al paragrafo 1 può essere depositata fino al 15 luglio 1978. Tuttavia, nelle regioni per le quali non era concesso un aiuto per la campagna di commercializzazione 1977/1978, tale domanda può essere depositata fino al 30 settembre 1978 ».

2. All'articolo 5 è aggiunto il seguente terzo capoverso:

« Per la campagna 1978/1979, nelle regioni per le quali non era concesso un aiuto per la campagna di commercializzazione 1977/1978, i controlli relativi a dette regioni riguarderanno le superfici sulle quali è stata effettuata la raccolta ».

3. All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Per la campagna 1978/1979, lo Stato membro versa l'aiuto entro e non oltre il 31 luglio 1979 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 9.
(4) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 9.